

Arcidiocesi di Pisa

Statuto della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali

CAPITOLO PRIMO NATURA E FINE

ART. 1

1. La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL) è promossa dall'Arcivescovo quale espressione e strumento della volontà delle Aggregazioni laicali di apostolato presenti e operanti nell'Arcidiocesi di Pisa, di accrescere l'unità e la comunione del popolo di Dio e di promuovere la partecipazione alla vita della Chiesa locale.

2. Essa è il luogo per l'esame della realtà ecclesiale, culturale e sociale del territorio secondo le diverse sensibilità e i molteplici carismi delle varie aggregazioni laicali cattoliche.

ART. 2

1. Fanno parte della CDAL le aggregazioni operanti in diocesi, aderenti alla Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL).

2. A richiesta, possono far parte della CDAL anche le aggregazioni presenti in diocesi che siano state riconosciute o erette dall'Ordinario diocesano e che si propongono le finalità proprie dell'apostolato dei fedeli laici nelle sue molteplici forme. L'accoglimento della domanda spetta al Comitato direttivo della CDAL.

ART. 3

1. La CDAL, nel rispetto dell'identità, dei carismi e dei compiti delle singole aggregazioni, si propone di:

- a) valorizzare la forma associata dell'apostolato dei fedeli laici, richiamando costantemente il suo significato nel quadro di una comunità ecclesiale partecipata e corresponsabile;
- b) svolgere compiti di informazione volti a promuovere la reciproca conoscenza e stima;
- c) far crescere uno stile e una prassi di laicato maturo e responsabile, in uno spirito di comunione e collaborazione, anche attraverso iniziative di studio, di dialogo e di confronto;
- d) elaborare proposte in vista degli orientamenti e delle linee pastorali della diocesi;
- e) assumere gli orientamenti pastorali generali e le eventuali indicazioni specifiche dell'Arcivescovo, sollecitando e sostenendo la mediazione delle singole aggregazioni;
- f) promuovere iniziative comuni con il consenso e la partecipazione delle aggregazioni aderenti, in ordine a istanze e problemi di particolare attualità, nell'ambito dell'evangelizzazione e dell'animazione cristiana dell'ordine temporale.

ART. 4

1. Per il perseguimento delle sue finalità la CDAL mantiene stabili rapporti con la Chiesa locale. A questo fine l'Arcivescovo nomina un suo delegato presso la CDAL affinché ne segua le attività.

ART. 5

1. La CDAL cura i rapporti con la Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali (CRAL) e con la CNAL, segue gli orientamenti e le direttive della Santa Sede, della CEI e dell'Ordinario locale, tiene rapporti a vari livelli con i diversi organismi e gli uffici diocesani, le associazioni e le istituzioni sociali e culturali presenti nel territorio della diocesi.

CAPITOLO SECONDO ARTICOLAZIONI

ART. 6

1. La CDAL si articola come segue:

- a) Assemblea generale;
- b) Comitato direttivo;
- c) Segretario generale;
- d) Commissioni di studio;
- e) Delegato arcivescovile.

ART. 7

1. L'Assemblea generale è formata dai rappresentanti delle aggregazioni aderenti, nella persona di un responsabile a livello diocesano, il quale può delegare permanentemente un membro della sua aggregazione.

2. All'Assemblea sono invitati con solo voto consultivo gli assistenti, i consulenti o i consiglieri ecclesiastici delle aggregazioni membri.

3. L'Assemblea generale delibera gli orientamenti e il programma di attività della CDAL e ne verifica l'esecuzione; fissa le quote annuali per la partecipazione alle spese necessarie per condurre le proprie attività.

4. L'Assemblea generale elegge, tra i suoi membri, due rappresentanti per il Comitato direttivo ed una terna all'interno della quale l'Arcivescovo sceglie il Segretario generale.

5. L'Assemblea generale è convocata dal Segretario generale, che la presiede, almeno tre volte l'anno. In via eccezionale può essere convocata dal Comitato direttivo, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

6. L'Assemblea generale è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo che per la modifica delle norme statutarie, per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

ART. 8

1. Il Comitato direttivo è costituito dai due rappresentanti eletti dall'Assemblea generale tra i suoi componenti e dal Segretario generale.

2. Il Comitato direttivo resta in carica per tre anni. Ciascun rappresentante eletto può svolgere consecutivamente solo due mandati.

3. Un rappresentante eletto del Comitato direttivo viene meno per morte, rinuncia o assenza dalle riunioni protratta per almeno sei mesi. La vacanza viene dichiarata dal Segretario generale, che provvede alla nomina del subentrante chiamando il primo dei non eletti dall'Assemblea generale. Quest'ultimo resta in carica fino alla scadenza del triennio di durata del Comitato direttivo.

4. Il Comitato direttivo sovrintende alle attività della Consulta; è responsabile dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea generale e della promozione dei rapporti con i diversi organismi e gli uffici diocesani, le associazioni, le istituzioni sociali e culturali presenti nel territorio della diocesi.

5. Uno dei due rappresentanti eletti nel Comitato direttivo partecipa al Consiglio pastorale diocesano.

ART. 9

1. Il Segretario generale, nominato dall'Arcivescovo nell'ambito della terna indicata dall'Assemblea generale, dura in carica tre anni e può essere nominato per un solo triennio consecutivo. Egli rappresenta la Consulta, svolge compiti di promozione, direzione, attuazione e verifica nel quadro degli orientamenti e programmi stabiliti dall'Assemblea generale. È membro di diritto del Consiglio pastorale diocesano.

2. Il Segretario generale:

- a) Presiede l'Assemblea generale;
- b) Cura l'esecuzione delle delibere del Comitato direttivo e le relazioni con le aggregazioni membri della CDAL;
- c) Rappresenta la CDAL negli uffici e organismi di partecipazione della Diocesi;
- d) Cura il necessario coordinamento delle Commissioni di studio;
- e) Predisporre la relazione da presentare all'Assemblea generale;
- f) Collabora con il Delegato arcivescovile nel tenere i rapporti con l'Arcivescovo.
- g) È responsabile dell'ufficio di segreteria e delle funzioni di tesoreria, di cui rende conto annualmente all'Assemblea generale.

3. Per l'esecuzione del suo incarico, il Segretario generale può avvalersi di una segreteria tecnica, secondo modalità concordate con il Comitato direttivo.

4. Il Segretario generale viene meno per morte, rinuncia o assenza dalle riunioni protratta per almeno sei mesi. La vacanza viene dichiarata dal più anziano dei rappresentanti eletti. L'Arcivescovo provvede alla nomina di un subentrante, scegliendolo fra la terna composta a suo tempo. Il subentrante resta in carica fino alla scadenza del triennio di durata del Comitato direttivo.

ART. 10

1. Le aggregazioni che partecipano alla CDAL si raggruppano in commissioni per lo studio, l'approfondimento e il confronto nei diversi ambiti di apostolato.

2. Per particolari settori di interesse o per singoli problemi in ordine ai contenuti che riguardano l'esperienza dei laici possono essere coinvolti esperti per particolari consulenze, o anche altri organismi diocesani o istituzioni sociali e culturali.

ART. 11

1. Il Delegato arcivescovile è un sacerdote nominato ad quinquennium, con il compito di rappresentare l'Arcivescovo nella Consulta, partecipando con voto consultivo alle riunioni del Comitato direttivo, riferendo all'Arcivescovo sui lavori e sul cammino della CDAL, cui riporta le indicazioni e i suggerimenti dell'Arcivescovo, avvalendosi della collaborazione del Segretario generale. Egli, inoltre, assicura che le attività della CDAL siano in sintonia e in sostegno del Piano pastorale diocesano; ne garantisce l'ecclesialità delle iniziative e ne assicura la comunione con tutta la diocesi. Egli cura, infine, l'assistenza spirituale della CDAL.

ART. 12

1. Ogni incarico svolto in nome e per conto della Consulta dai membri dell'Assemblea generale e del Comitato direttivo si intende volontario e senza alcun compenso.

2. Al sostentamento della CDAL si provvede mediante il versamento di quote annuali nella misura indicata nella prima Assemblea generale dell'anno pastorale.

3. L'inserimento di ciascuna aggregazione nella CDAL, come l'assunzione dei diritti e doveri correlati, si rende effettiva col versamento della quota annuale.

4. Per tutte le manifestazioni pubbliche, nel corso delle quali si svolgano anche attività aventi rilevanza economica, la CDAL si avvale del contributo e apporto delle aggregazioni.

Art. 13

1. Per l'elezione dei rappresentanti presso il Comitato direttivo e la composizione della terna fra cui l'Arcivescovo sceglie il Segretario generale, possono candidarsi tutti i membri effettivi della CDAL che manifestano per scritto la loro disponibilità.

2. Di norma non può essere candidato chi non abbia già svolto un triennio di rappresentanza in seno all'Assemblea generale, ma il Comitato direttivo, anche su richiesta dell'Assemblea generale ed acquisito il parere dell'Arcivescovo, può consentire deroghe a questo principio.

- 3.** Dopo un'adeguata informazione e preparazione circa la natura e le funzioni degli organi da rinnovare, tutti gli aventi diritto al voto sono convocati con strumenti che diano certezza della comunicazione, almeno quindici giorni prima della data fissata, che sarà unica sia per l'elezione dei due rappresentanti presso il Comitato direttivo che per l'indicazione della terna fra cui l'Arcivescovo sceglie il Segretario generale. Gli elettori esprimeranno il voto in due schede separate, una predisposta per l'elezione dei due membri del Comitato direttivo, per i quali possono esprimersi fino a due preferenze, ed un'altra per la formazione della terna fra cui l'Arcivescovo sceglie il Segretario generale, per la quale è prevista la possibilità di indicare un solo nominativo.
- 4.** Nel giorno previsto si proceda in un clima di preghiera e di discernimento, affinché ciascun elettore faccia la propria scelta nella libertà della sua coscienza e sotto la guida e la signoria dello Spirito Santo.
- 5.** Per la validità dell'elezione è necessario che siano intervenuti almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le operazioni di voto sono vigilate dal Delegato arcivescovile con l'ausilio di due scrutatori nominati dall'Assemblea generale.
- 6.** Risulteranno eletti coloro che riceveranno il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà al ballottaggio, potendosi in questo caso indicare un unico nominativo. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il più anziano di età.
- 7.** In caso di impedimento, colui che ha diritto al voto può delegare per scritto un altro membro della CDAL. Ad ogni membro non può essere affidata più di una delega.
- 8.** Al termine delle operazioni di voto il Delegato arcivescovile, proclama i risultati e comunica la terna all'Arcivescovo, affinché provveda senza indugio alla scelta del Segretario generale. Il Comitato direttivo entra in carica con la designazione arcivescovile del Segretario generale.